

Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

N. R.G. 3223/2014

Registrato il: 26/03/2018 n.497/2018 importo 15000,00



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 3223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 vertente

T R A

ROSSI AURELIO nato a Cupra Marittima il 16/12/1941 (CF R50007116D2100), **ROSSI ANTONIO** nato a Cupra Marittima il 17/12/1947 (CF R50007116D2100) e **ROSSI ANTONIO** nato a Montefiore dell'Asso il 17/12/1947 (CF R50007116D2100), **nella qualità di eredi (figli) di ROSSI AURELIO** e di Ciarrocchi Lucia (moglie di Rossi Aurelio)

PIUNTI GIUSEPPE, nata a Grottemmare il 30/1/22 (CF P1000003A70E007L) e **PIUNTI MARIA GRAZIA** nata a S. Benedetto del Tronto il 12/12/1949 (CF P1000003A70E007L), **nella qualità di eredi (rispettivamente moglie e figlia) di PIUNTI GIUSEPPE**

ROSSI GIULIO, nato a Cupra Marittima il 6/2/48 (CF R50007116D2100), **ROSSI MEDIANA** nata a Cupra Marittima il 10/2/50 (CF R50007116D2100) e **ROSSI ANTONIO**, nato a Ripatransone il 15/1/50 (CF R50007116D2100), quest'ultimo anche quale erede di **Famioni Argentina** nata a Montefiore dell'Asso il 1/8/22 e deceduta il 15/3/2018, moglie di **Rossi Lino**, **tutti nella qualità di eredi (figli) di ROSSI LINO**

BAGALINI ANNA MARIA nata a Cupra Marittima il 26/7/47 (CF BGLNMP47156D210F) e **BAGALINI GABRIELLA** nata a Cupra Marittima il 17/12/47 (CF BGLGRL47156D210F), **nella qualità di eredi (figlie) di BAGALINI ANTONIO** nonché anche eredi e successori di **Acciarola Anna** nata il 5/2/1921 a Cupra Marittima e ivi deceduta il 17/2/13

DE ANGIOLI ANNA nata a Ripatransone il 19/7/38 (CF D50007116D2100) e **DE**



Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

ANGELIS LUISIANA nata a Rinatransone il 28/7/50 (CF **ANGELIS LUISIANA**) nella
qualità di eredi (figlie) di **ANGELIS MARTINO**

DEL PRATE ROSA nata a Massignano il 12/3/1934 (CF **DEL PRATE ROSA**) e **DEL PRATE**
FEDERICO nato a Massignano il 24/10/1959 (CF **DEL PRATE FEDERICO**) nella qualità di
eredi (rispettivamente moglie e figlio) di **LUCIO PASQUALE**

LEONE BERNARDINO nato a **Ascoli Piceno** il 16/2/19 (CF **LEONE BERNARDINO**) nella
qualità di erede (figlio) di **LEONE GIULIO** e anche quale erede e successore di
Giulieschi Corra madre sua e moglie di **Leone Giulio**

TOBBI VINCENZO nato a **Cupra Marittima** il 10/10/1976 (CF **TOBBI VINCENZO**) e **TOBBI**
MARISA nata a **Cupra Marittima** il 02/07/70 (CF **TOBBI MARISA**), nella qualità di
eredi (figli) di **TOBBI FRANCESCO**

TOMASSETTI NAZZARENO nato a **Cupra Marittima** il 11/10/21 (CF **TOMASSETTI NAZZARENO**)

FERRATO FRANCESCO nato a **Mercatino Conca Marittima** (CF **FERRATO FRANCESCO**),
FERRATO LORETTA nata a **Mercatino Conca Marittima** il 2/3/16 (CF **FERRATO LORETTA**), **FERRATO FRANCA**
nata a **Mercatino Conca Marittima** il 27/11/48 (CF **FERRATO FRANCA**), **FERRATO ROBERTO** nato a
Mercatino Conca Marittima il 01/01/1970 (CF **FERRATO ROBERTO**), nella qualità di eredi (figli) di
FERRATO ENRICO ed eredi e successori della loro madre **Ulbesi Maria**

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti **Oliverio Andrea**
Oliverio, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati in
Fermo, via Medaglie d'Oro n. 21, presso lo studio legale dell'avv. **Ennio Ferracuti**

ATTORI

E

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, MINISTERO DEGLI ESTERI DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, MINISTERO DELLE FINANZE DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

CONVENUTI-CONTUMACI

NONCHE'

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello

pagina 2 di 15



Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

Stato

Registrato il: 26/03/2018 n.497/2018 importo 15000,00

INTERVENIENTE

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2017 le parti concludevano come da verbale ed il giudice tratteneva la causa in decisione con I termini di cui all'art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. gli attori si sono rivolti all'intestato Tribunale al fine di sentire accertare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale Ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini commessi ai danni degli attori o dei rispettivi aventi causa, i quali furono deportati in Germania e ivi costretti ai lavori forzati, e, per l'effetto, ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da liquidarsi equitativamente, ovvero, in subordine, al fine di accertare l'ingiustificato arricchimento in favore della Repubblica Federale di Germania, conseguito ai medesimi fatti, e per l'effetto disporre la condanna di quest'ultima al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., con vittoria di spese di lite.

La Repubblica Federale di Germania non si costituiva, provvedendo tuttavia all'invio, da parte della propria Ambasciata, di raccomandata con allegata "Nota Verbale 2/15" nella quale - richiamando la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012, che aveva affermato la violazione, da parte della Repubblica Italiana, dell'obbligo di rispettare l'immunità giurisdizionale della Repubblica Federale di Germania dinanzi ai tribunali italiani, per avere consentito l'instaurazione di cause civili fondate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo Reich tra il 1943 ed il 1945 - affermava che "La ripresa o prosecuzione di procedimenti basati su violazioni del diritto internazionale umanitario da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale rappresenterebbe una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania" (cfr. pag. 2 della nota cit., allegata al fascicolo d'ufficio).

Con comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105, secondo comma, c.p.c., si costituiva il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, intervenendo in favore della Repubblica Federale di Germania, ed eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato nonché "la inammissibilità/decadenza del diritto al

pagina 3 di 15



Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

risarcimento/indennizzo" sia sulla base dell'accordo di Bonn del 2.6.1961, c.d. "Accordo deportati", ratificato con l. n. 404/1963 e reso esecutivo con D.P.R. n. 2043 del 6 ottobre 1963, che dell'Accordo italo-tedesco del 2.6.1961 posto in esecuzione con D.P.R. n. 1263/1962.

Disposto il mutamento del rito, istruita la causa mediante l'assunzione della prova orale articolata dai ricorrenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2017 e trattenuta in decisione.

La domanda proposta dagli attori è fondata e merita di essere accolta; trattasi peraltro di questione analoga ad altre già passate al vaglio di precedenti pronunce, sia di merito che di legittimità, e in particolare identica a quella già affrontata dal medesimo Tribunale di Fermo, con sentenza n. 644 del 30 ottobre 2017, Giudice dott.ssa Sara Marzialetti, cui la scrivente intende uniformarsi per le ragioni che si vanno ad esporre.

Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia della Repubblica Federale di Germania, attesa la regolarità della notifica eseguita nelle forme e con la procedura dettate con le circolari del Ministero di Grazia e Giustizia n. 10-1215/2062-56 del 18/4/1956 e n. 7-247/3478-57 del 17/9/57 e cioè negli esatti termini recepiti dal Ministero degli Affari Esteri secondo cui gli atti giudiziari ed extragiudiziari da notificare alle Rappresentanze estere e alle Organizzazioni Internazionali con sede in Italia e/o al relativo personale accreditato sono trasmessi dal Cerimoniale Diplomatico Ufficio II per via diplomatica; che tale notifica sia stata eseguita correttamente è stato peraltro confermato anche dal medesimo Cerimoniale Diplomatico, con comunicazione del 10.3.2017, depositata agli atti, nonché dalla lettera raccomandata a/r del 14 aprile 2015, pervenuta in Cancelleria in data 21 aprile 2015, recante nell'oggetto l'indicazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio, con la quale il Capo della Divisione Legale e Consolare dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha trasmesso a questo giudice una nota dalla medesima Ambasciata indirizzata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; la suddetta missiva, da cui emerge la prova che il ricorso sia correttamente giunto a conoscenza del destinatario, deve ritenersi irrituale e inidonea ad essere qualificata in termini di atto processuale, con la conseguenza che ne è preclusa in radice la possibilità che essa venga presa in considerazione (cfr. sul punto Cass. Sez. Un. n. 15812/16), sussistendo peraltro anche per le rappresentanze degli Stati esteri l'obbligo di difesa tecnica posto dall'art. 82, comma 3, c.p.c. di cui l'Ambasciata tedesca non risulta essersi avvalsa.



Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'ammissibilità dell'intervento spiegato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, espressamente qualificato da quest'ultimo intervento volontario adesivo ex art. 105, secondo comma, c.p.c.: tale intervento deve ritenersi ammissibile, in presenza di un interesse dell'interventore "non di mero fatto, ma giuridico" (nel senso indicato in linea di principio dalla giurisprudenza sul punto, cfr. Cass. Sez. Un., 16.11.2016, n. 23304; Cass. Sez. Un., 26.07.2016, n. 15422); infatti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare la rilevanza, a tal fine, dell'interesse dello Stato italiano ad assolvere ai propri obblighi internazionali nei confronti degli Stati ospitati (Cass. Sez. Un., 17.07.2008, n. 19600), sussistendo le caso di specie il rischio dell'Italia di incorrere in violazione del diritto internazionale; trattandosi, tuttavia, di intervento adesivo dipendente in favore di parte contumace, che, quindi, non ha svolto difese, l'interveniente vede i propri poteri processuali limitati all'allegazione e prova dei soli fatti posti a fondamento delle eccezioni rilevabili d'ufficio (nel senso che i poteri dell'intervenuto ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte, cfr. Cass. sez. III, 16.11.2006, n. 24370; Cass. sez. lav., 04.07.1994, n. 6309): sono pertanto inammissibili, in quanto non rilevabili d'ufficio ai sensi degli artt. 2938 e 2969 c.c., le eccezioni di prescrizione e decadenza del diritto (disponibile) al risarcimento degli istanti.

Deve, a prescindere da tali considerazioni, essere in ogni caso affrontata la questione preliminare di giurisdizione, questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Secondo quanto sostenuto in prima battuta dalla Corte di Legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite 11 marzo 2004, n. 5044, in relazione peraltro a domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania per fatti analoghi a quelli oggetto del presente giudizio in quanto aventi ad oggetto la pretesa risarcitoria maturata in conseguenza della deportazione e sottoposizione a lavoro coatto in un campo di prigionia, il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrauguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera: pertanto, si è affermato che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi



Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, l'immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.

Ciò finchè, in data 3 febbraio 2012, sopravvenne la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Germania contro l'Italia per avere quest'ultima mancato di riconoscere l'immunità, spettante in base al diritto internazionale, "ad un altro stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 ed 1945", dichiarò l'illegittimità dei provvedimenti giudiziari italiani con cui era stata affermata l'esecutività di sentenze straniere ed erano state disposte misure coercitive - esecutive nei confronti della Germania, contestualmente disponendo che la Repubblica italiana, attraverso la promulgazione della opportuna legislazione o il ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovesse fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che avessero violato l'immunità spettante alla Repubblica Federale di Germania fossero rese inefficaci.

Tale statuizione in ordine alla insussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti *iure imperli* da uno Stato ha trovato poi riscontro nella L. 14 gennaio 2013, n. 5: in particolare, in base all'art. 3, comma 1, di tale legge, "quando la Corte Internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo", con l'ulteriore e decisivo corollario, di cui al comma 2, che "le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., anche per difetto di giurisdizione civile", non applicandosi, in casi siffatti l'articolo 396 della medesima fonte.

Senonchè, sollecitata dal Tribunale di Firenze con tre distinte ordinanze di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2014, ha, da un lato, dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., della



Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo
comma, della Costituzione, della norma consuetudinaria di diritto internazionale
Registrato il: 26/03/2018 n. 497/2018 importo 13000,00

sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti gli atti ritenuti iure imperii, così come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia (CIG), segnatamente precisando che il contrasto della norma internazionale sull'immunità degli Stati, con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili riconosciuti dalla Carta fondamentale del nostro Stato, esclude tout court l'operatività del meccanismo di adattamento automatico sancito dal medesimo articolo, con la conseguenza inevitabile che la norma internazionale, per la parte confliggente con i predetti principi e diritti, deve ritenersi giammai entrata nel nostro ordinamento; e ha, dall'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 14 gennaio 2013, n. 5, art. 3, nonché della L. 17 agosto 1957, n. 848, art. 1, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, la quale gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

La scelta operata in dispositivo dal giudice delle leggi è basata sui seguenti, concorrenti e consequenziali rilievi: a) la riconosciuta possibilità che, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., possa subire un limite ulteriore (rispetto a quelli imposti dall'art. 10 Cost.), quando lo giustifichi un interesse pubblico potenzialmente preminente (cfr. Corte cost. n. 18 del 1982), non opera nella fattispecie, considerato che la negazione della giurisdizione in ordine alle richieste di risarcimento delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni di diritti fondamentali della persona non è giustificata da alcuno di siffatti interessi e che neppure è prevista altra forma di riparazione giudiziaria; b) l'immunità dello stato straniero dalla giurisdizione, consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. è volta a proteggere la funzione, non già comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo; c) i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma ex art. 10 Cost., comma 1, trattandosi di elementi identificativi e irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale; d) pur riconoscendosi che la vincolatività, L. 17 agosto 1957, n. 848, ex art. 1, delle decisioni della CIG, in quanto organo dell'ONU, costituisce una



Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore delle organizzazioni internazionali volte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, va nondimeno affermata la perdurante operatività della barriera costituita dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione; e) ne deriva, con specifico riguardo al contenuto della sentenza della CIG in data 3 febbraio 2012, che la menzionata L. del 1957, che ha dato esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, deve ritenersi in contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., posto che il totale sacrificio imposto a uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo di una potestà di governo manifestatasi in crimini di guerra e contro l'umanità (cfr. Cass. SU del 29/07/2016 n. 15812).

Registrato il: 26/03/2018 n. 497/2018 importo 15000,00

Sussiste, pertanto, la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenta di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, come nel caso di specie, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 762/2017).

Nel merito delle condotte illecite denunciate, si osserva che nell'atto introduttivo si è affermato e documentato che: **[REDACTED]**, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 21243, appartenente al 122° Reggimento Fanteria "Macerata", dopo l'armistizio dell'8/9/1943, mentre si trovava in Fiume in servizio militare attivo, era stato catturato dalle forze militari tedesche in data 15.9.1943 e deportato in Germania (Stammlager I B - Hohenstein, con matricola internato n. 16212) indi condotto al Campo IV B Muhlberg/Elbe e poi al Campo IV A vicino Bad-Schandau, per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato dapprima per la rimozione di macerie causate dai bombardamenti, poi in una fonderia per componenti di carri armati e, infine, per la costruzione di gallerie per rifugi antiaerei, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto con la resa incondizionata della Germania in data 2.5.1945, mentre la sua liberazione avvenne il 29/5/1945 ed il suo ritorno a casa il 30/6/1945 (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); **[REDACTED]** durante la seconda guerra mondiale militare di leva della Regia Marina Italiana con matricola n. 24713, appartenente



alle Forze Subacquee Italiane in Atlantico quale sommergibilista del "Finzi" di stanza nella base di Betasom di Bordeaux, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, mentre si trovava nella predetta località a bordo del sottomarino, era stato catturato dalle forze militari tedesche in data 9.9.1943 e deportato in Germania, dapprima nella città di Konigsfarst (Stammlager XII A - Limburg con matricola internato n. 46061), poi in una località prossima al confine belga (Campo VI J Fichtenhain/Krefeld con Zweiglager Dorsten) e, infine, al Campo VI G (Bonn-Duisdorf o Bergneustadt) per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato venendo impiegato in lavori di prolungamento e consolidamento della linea difensiva Sigfrido lungo il confine belga-franco-tedesco e poi nello sgombero delle macerie causate dai bombardamenti sino al termine del conflitto bellico e alla sua liberazione intorno alla metà di agosto 1945 e ritorno a casa il 13/9/1945 (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente); **[REDACTED]**, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 7879, appartenente al 41° e poi al 127° Reggimento di Artiglieria della divisione Firenze, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, mentre si trovava in servizio militare attivo nella caserma sita nella città di Strunga (Albania), era stato catturato in data 10.9.1943 dalle forze militari tedesche e deportato in Germania (Stammlager XIII D - Norimberga con matricola internato n. 10368), per essere condotto in una località vicino Norimberga e avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato in una fabbrica di cavi elettrici per uso militare denominata Leonich Trat Vergh, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto con la resa incondizionata della Germania in data 2.5.1945, mentre il suo ritorno a casa avvenne il 29/7/1945 (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente); **[REDACTED]**, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 1157, appartenente al 74° Reggimento Fanteria "Lombardia" dislocato a Pola, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, trovandosi in servizio militare attivo nella predetta località, era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania (Stammlager I A - Stablack con matricola internato n. 10171), per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato, come lavoratore in un deposito di munizioni e addetto al carico e allo scarico di detto materiale, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto con la resa incondizionata della Germania in data 2.5.1945, mentre il suo ritorno a casa avvenne il 10/8/1945 (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente); **De [REDACTED]**, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 1060, appartenente al 12° e poi 4° Reggimento Genio, 28° compagnia, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, trovandosi in servizio militare attivo a Bolzano,



Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

era stato catturato in data 9/9/1943 dalle forze militari tedesche e deportato in Germania
Registrato il: 26/03/2018 n. 497/2018 importo 15000,00

(Stammlager XVII B - Gneixendorf - e poi trasferito al Campo 398-Pupping con matricola internato n. 93026), per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato, come operaio in fabbrica di birra e poi come bracciante in un'azienda agricola, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto con la resa incondizionata della Germania in data 2.5.1945, mentre la sua liberazione avvenne l'9/5/1945 ed il suo ritorno a casa il 19/7/1945 (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente); ~~Luigi [redacted]~~, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 24105, appartenente al 28° Reggimento Fanteria, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, trovandosi in servizio militare attivo a Ravenna, era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania (Stammlager III C - Altdrewitz con matricola internato n. 46545), per essere avviato ai lavori forzati, come operaio in falegnameria e poi come bracciante in un'azienda agricola, lavori a cui fu assoggettato dal 20.9.1943 al 18.4.1945, allorchè venne rimpatriato con grave malattia, sino al suo ritorno a casa il 3/3/1946 (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente); ~~Luigi [redacted]~~, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 27275, appartenente al 2° Reggimento Artiglieria della Divisione Fant. Messina, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, trovandosi in servizio militare attivo nella caserma di Ragusa (Croazia), era stato catturato in data 12.9.1943 dalle forze militari tedesche e deportato in Austria (Stammlager XVIII A - Wolfsberg-Trofaiach con matricola internato n. 31379), per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato, come impiegato nella fonderia di Leoben che produceva carri armati, dall'ottobre 1943 al 4.5.1945, allorchè venne rimpatriato (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente); ~~Tommaso [redacted]~~ durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 21288, appartenente al 55° Reggimento Artiglieria Contraerea della Divisione Acqui, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, trovandosi in servizio militare attivo nella caserma nell'isola di Cefalonia, era stato catturato in data 22.9.1943 dalle forze militari tedesche e deportato in Germania (Stammlager IX - Bad Sulza con matricola internato n. 52404), per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato, come impiegato nei lavori di rimozione delle macerie causate dai bombardamenti, recupero e seppellimento dei cadaveri dei civili periti nei bombardamenti e nella costruzione di rifugi antiaerei, sino al 12.4.1945 mentre il suo ritorno a casa avvenne il 16/6/1945 (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente); ~~Tommaso [redacted]~~ durante la seconda guerra mondiale militare di

pagina 10 di 15



leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 115475, più precisamente inviato a Mentone
Registrato il: 26/03/2018 n. 497/2018 importo 15000,00

al Comando Marina 999, reparto 31°, addetto a una batteria antinavi, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, trovandosi in servizio militare attivo nel predetto luogo, era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania (Stammlager XII D - Trier 998 - A-Rasselsten di Neuwied-Norhausen sul Reno con matricola internato n. 32243), per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato, come operario in un'acciaiera di Trivieri e poi come manovale nella falegnameria dello stesso Stammlager e in una fabbrica posta nella cittadina di Neuwied, sino al suo ritorno a casa il 9/6/1945 (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 8 *bis* del fascicolo di parte ricorrente); ~~████████████████████~~ durante la seconda guerra mondiale militare della Guardia di Finanza di terra con matricola n.8102, aggregato al VII Battaglione Mobilitato nella Legione Territoriale di Roma e poi il 13.5.1941 sbarcato a Durazzo come partecipante alle operazioni di guerra nei Balcani, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, trovandosi in servizio militare attivo a Belgrado, era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania (Stammlager di Osnabruck, matricola internato non disponibile), per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato, come operaio in una fabbrica di bossoli per proiettili in Osnabruck, dove subì un infortunio sul lavoro, sino al mese di aprile 1945 mentre la sua liberazione avvenne il 2/5/1945 e il ritorno a casa il 20.9.1945 (circostanze suffragate dalla documentazione di cui al doc. n. 8 *ter* del fascicolo di parte ricorrente).

Le pretese risarcitorie degli eredi degli internati militari italiani, oltre che dello stesso internato Tomassetti, trovano quindi fondamento nella cattura dei militari e nella loro deportazione in Germania nei giorni immediatamente successivi all'Armistizio dell'8 settembre 1943 per essere utilizzati quale "mano d'opera non volontaria" al servizio dell'industria bellica tedesca (in acciaierie, fabbriche per la produzione di materiale bellico e altre attività strumentali al conflitto in atto), venendo sottoposti, fino alla loro liberazione, a un regime durissimo di lavori forzati in condizioni di schiavitù; infatti, non avendo i prigionieri optato per la continuazione della guerra sotto la bandiera della Repubblica Sociale Italiana o sotto quella tedesca, persero lo *status* di prigionieri di guerra per assumere quello di Internati Militari Italiani.

La descrizione contenuta nel ricorso introduttivo delle condizioni disumane in cui si trovavano nei rispettivi campi di internamento i militari italiani, la cui detenzione nei suddetti campi è stata provata con la produzione dal Foglio Matricolare e Caratteristico di ciascuno (cfr. doc. già citati), ha trovato pieno riscontro per ognuno di essi nelle dichiarazioni dei



testimoni escussi, che hanno confermato la sussistenza di dette condizioni, come apprese
direttamente dagli stessi internati, i quali riferirono in particolare che il loro trasferimento dal
luogo di cattura al campo di prigionia durò vari giorni, a mezzo di carri merci e carri
bestiame, nei quali erano stipati a tal punto da essere costretti a stare per la maggior parte
del tempo in piedi, senza acqua e cibo, né soste per espletare le basilari funzioni corporali;
che per tutto il periodo della loro prigionia l'orario di lavoro era mediamente di dodici ore
giornaliere impegnate in lavori manuali, che i prigionieri indossavano abiti logori infestati da
parassiti, pativano la fame e il freddo e non venivano retribuiti (in particolare, Uliassi Mario,
nipote di Bagalini Antonio, ha riferito che lo zio raccontava di essere anche "costretto a
rubare gli scarti delle patate per poter mangiare"); che durante la prigionia e le lavorazioni i
predetti militari erano sempre sotto la minaccia delle armi dei soldati e dei sorveglianti, con il
timore di essere malmenati e puniti come a volte avveniva per ogni piccola infrazione e
costantemente con il pensiero di morire da un giorno all'altro; che durante la prigionia e le
lavorazioni i predetti militari erano sempre sotto la minaccia delle armi dei soldati e dei
sorveglianti, con il timore di essere malmenati e puniti come a volte avveniva per ogni
piccola infrazione e costantemente con il pensiero di morire da un giorno all'altro (sul punto,
Spina Anna, moglie di Tomassetti Nazzareno ha aggiunto "mio marito mi riferiva che erano
anche costretti a camminare carponi lungo un fossato con acqua e fango mentre erano colpiti
con il calcio del fucile"); che al loro rientro in Italia dopo circa due anni di prigionia essi, a
causa delle loro condizioni fisiche e di salute e per lo stato di dimagrimento, erano
irricognoscibili agli stessi loro familiari; che i predetti militari nei momenti di vita familiare
ricordavano ripetutamente e con angoscia il periodo della loro prigionia, narrando i particolari
relativi alle minacce, al maltrattamento, alla malnutrizione, alle sofferenze e ai pericoli cui
erano stati sottoposti e alla morte dei loro commilitoni.

Dunque, a fronte di tali descrizioni, non può essere revocata in dubbio la natura di
crimine di guerra e contro l'umanità dei fatti per cui è causa per le ragioni già dette e in
ossequio ai prevalenti orientamenti di legittimità (cfr. in tal senso *ex multis* Cass. SU 29
maggio 2008, n. 14202 e, da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 762/2017 cit.).

Risulta perciò accertato che la condotta responsabile del trattamento disumano cui sono
stati sottoposti Rossi Angelo, Piuotti Totò, Rossi Lino, Bagalini Antonio, De Angelis Flaminio,
Lucidi Ruggiale, Lanni Guido, Iobbi Gianfranco, Tomassetti Nazzareno e Ferraro Silvio integri
un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., né la responsabilità per tali fatti della Repubblica
Federale di Germania, quale Stato succeduto al Terzo Reich, stante la vigenza della



presunzione di continuità della personalità statale in ossequio al principio di conservazione dei valori, peraltro mai contestata dalla convenuta innanzi ai tribunali nazionali ed internazionali presso cui è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti commessi dal Terzo Reich.

La Repubblica Federale di Germania va dunque dichiarata responsabile dell'illecito subito da ~~Rossi Aurelio, Ricciardi Guido, Rossi Luigi, Bagalini Antonio, De Angelis Pasquale, Leone Guido, Iobbi Francesco, Tomassetti Nazario e Ferraro Enrico~~, illecito che ha prodotto un pregiudizio non patrimoniale conseguente alle orrende sofferenze fisiche e psichiche, come accertate dalle risultanze istruttorie, tra le quali meritano di essere rievocati gli stessi racconti delle vittime, aventi ad oggetto la dura vita di deportati, come riferito dai testimoni escussi, racconti dai quali ben si evincono le sofferenze che si sono concretizzate nel totale, ancorché temporaneo, annientamento della loro dignità di persona, circostanze, queste, peraltro da considerarsi alla stregua del fatto notorio, in presenza della copiosissima storiografia esistente e pure prodotta agli atti; sussiste pertanto il diritto dei danneggiati e - come nel caso di specie in cui agiscono gli eredi degli stessi - dei loro aventi causa, di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Quanto alla liquidazione dei danni, ritiene il Tribunale che nulla sia dovuto a titolo di danno patrimoniale: poiché infatti ~~Rossi Aurelio, Ricciardi Guido, Rossi Luigi, Bagalini Antonio, De Angelis Pasquale, Leone Guido, Iobbi Francesco, Tomassetti Nazario e Ferraro Enrico~~ non avrebbero potuto essere deportati per esser sottoposti alla condizione di schiavitù nel lavoro forzato, non può ai loro eredi esser riconosciuto il danno da mancata remunerazione, mentre la riduzione in schiavitù può in ogni caso essere apprezzata integralmente sotto il profilo del danno non patrimoniale, i cui criteri di liquidazione non possono che essere strettamente equitativi; essi vanno ancorati alle condizioni fisiche di deportazione, all'ingiusta privazione della libertà personale, alla riduzione in schiavitù, in ragione dell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo, all'umiliazione derivante dallo *status* del tutto particolare cui vennero assoggettati gli stessi prigionieri (non prigionieri di guerra, ma, come detto, "internati militari", considerati alla stregua di "traditori" ed esposti a umiliazioni e trattamenti contrari alla loro dignità); ed ancora, agli effetti postumi della prigionia, consistiti nell'alterato equilibrio psichico e nelle difficoltà di reinserimento sociale: detti fatti, proprio per il carattere di assoluto annientamento della dignità umana, devono costituire motivo di adeguata considerazione in sede di liquidazione del danno, siccome incidenti su molteplici diritti fondamentali dell'uomo,



quali la libertà personale e quella di circolazione, il diritto alla salute, il diritto di libera manifestazione del pensiero; inoltre tra i profili risarcibili, perché lesivi della personalità e dell'equilibrio psico-fisico, non può non annoverarsi l'aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale degli altri internati ed alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti.

Pertanto, in considerazione della durata della prigionia, protrattasi per quasi due anni, e del grado di compressione dei diritti e delle libertà subiti, e tenuto conto che in casi analoghi il risarcimento del danno è variato da un importo minimo di € 28.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia (cfr. sentenza Trib. Torino 20.05.2010) ad un importo massimo di € 50.000,00, oltre interessi al tasso annuale del 4% calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza (Trib. Firenze sentenza n. 2468/2015), si stima equo liquidare, uniformandosi ai criteri già utilizzati dall'intestato Tribunale nell'ambito della sentenza n. 644/2017 citata, in favore di ogni deportato e, conseguentemente dei relativi eredi, la somma di € 50.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

In ragione del citato mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, intervenuto solo immediatamente prima il deposito del ricorso introduttivo, e del perdurante conflitto in materia fra la giurisprudenza italiana di legittimità e di merito e la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, le spese di lite vanno integralmente compensate.

p.q.m.

Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiarare la contumacia della Repubblica Federale di Germania;
2. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~_____~~, ~~_____~~ e ~~_____~~, quali di eredi di ~~_____~~, della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~_____~~, ~~_____~~ e ~~_____~~, quali di eredi di ~~_____~~, della somma di € ~~_____~~ 00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;



Sentenza n. 190/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 3223/2014

Repert. n. 284/2018 del 07/03/2018

Registrato il 26/03/2018 n. 497/2018 importo 15000,00

4. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di [redacted] [redacted] e [redacted] Pezzi Marino, quali eredi di [redacted] della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
5. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di [redacted] Anna Maria e [redacted] Galante, quali eredi di [redacted] della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
6. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di [redacted] Anna e [redacted] Origina, quali eredi di [redacted] della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
7. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted], quali eredi di [redacted] della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
8. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di [redacted] [redacted], quale erede di [redacted] della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
9. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted], quali eredi di [redacted] della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
10. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di [redacted] Tomassetti [redacted], della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
11. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di [redacted] [redacted] Ferrato Loretta Ferrato Ferrato, quali eredi di [redacted] della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
12. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Fermo 6.3.2018

Il Giudice

[redacted] dott. [redacted]

